

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **BAUSI, BUTINI, ANGELONI, ROSATI,  
GRAZIANI e FAVILLA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 GENNAIO 1988

### Conservazione, difesa e uso delle acque del bacino del fiume Arno

ONOREVOLI SENATORI. – Sono trascorsi ormai ventuno anni da quando le acque del fiume Arno uscite impetuosamente dal proprio letto recarono gravissimi ed in parte irreparati ed irreparabili danni ai territori circoscrivibili, segnatamente alla città di Firenze, alla città di Pisa ed a tutte le zone lungo il fiume più densamente abitate. La normativa vigente, ed in particolare il decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, nel regolare le materie di competenza regionale ha attribuito la cura dei corsi d'acqua allo Stato o alle regioni secondo un criterio di carattere geografico, per cui qualunque sia l'importanza (e i pericoli) dei fiumi la competenza è del potere centrale, se il corso d'acqua tocca più di una regione, ed è invece regionale, se i territori

attraversati appartengono ad una sola regione. Tale è il caso, appunto, del fiume Arno; e la impossibilità, per legge, di una competenza quanto meno coordinata con gli organismi centrali ha determinato la drammatica conseguenza che sono trascorsi oltre venti anni dalla alluvione del novembre 1966 senza che siano stati eseguiti interventi organici che assicurino la essenziale tranquillità. Tanto che grave allarme è corso nel novembre ultimo scorso quando, ancora una volta, le acque dell'Arno sono repentinamente cresciute minacciando le terre e i centri rivieraschi.

Per tale stato di cose non sono da escludere responsabilità molteplici della regione Toscana, finora competente esclusiva in materia; ma è comunque certo che la normativa esistente è

## X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

di per sè insufficiente rispetto a problemi, come quello dell'Arno, che presuppongono un concorso collaborativo ed operativo dei vari organismi interessati.

Con il disegno di legge che qui si propone si intende conseguire anzitutto tale risultato, insieme a quello di utilizzare disponibilità finanziarie del bilancio dello Stato, oltre alle competenze anche tecniche del Ministero dei lavori pubblici e di quello dell'ambiente, non

solo per difendersi dai danni della natura, ma anche per difendere i beni della natura.

Affermato, quindi, all'articolo 1, il preminente interesse nazionale del fiume Arno e del suo bacino, vengono regolate, con i successivi articoli, le modalità esecutive attraverso piani triennali di intervento redatti d'intesa tra la regione Toscana ed i vari Ministeri competenti. Per il finanziamento, infine, si fa riferimento alle norme della attuale legge finanziaria.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

1. La conservazione, la difesa e l'uso delle acque del bacino dell'Arno sono dichiarati di preminente interesse nazionale.

2. Al perseguimento di queste finalità concorrono unitariamente lo Stato, la regione Toscana, gli enti locali e tutti gli altri enti, secondo le norme di legge e nell'ambito delle relative competenze.

## Art. 2.

1. Le finalità di cui all'articolo 1 sono perseguite mediante un programma poliennale di interventi, da attuarsi in piani operativi triennali.

## Art. 3.

1. Il programma è redatto dalla regione Toscana, d'intesa con il Ministero dei lavori pubblici e con il Ministero dell'ambiente.

2. Esso tiene conto degli indirizzi e delle finalità economiche nazionali per la salvaguardia, l'uso delle acque e la tutela dell'ambiente.

## Art. 4.

1. I piani operativi triennali sono soggetti a revisione annuale e sono redatti d'intesa fra gli stessi soggetti di cui all'articolo 3.

2. Gli interventi previsti nei piani di cui al comma 1 sono attuati nell'ordine di priorità stabilito dal programma di cui all'articolo 3.

## Art. 5.

1. Ai fini della predisposizione del programma e dei piani di cui agli articoli 3 e 4 possono essere stipulate specifiche convenzioni con

istituti tecnico-scientifici e di ricerca e possono essere conferiti incarichi professionali a società o a professionisti particolarmente qualificati nello specifico settore della difesa del suolo.

2. Alla relativa spesa prevista in lire 600 miliardi si fa fronte con le disponibilità di cui al successivo articolo 8.

#### Art. 6.

1. L'esecuzione dei singoli interventi previsti nei piani può formare oggetto di più concessioni integrate di progettazione ed esecuzione da affidarsi in base alla normativa vigente a più concessionari aventi i requisiti tecnico-scientifici necessari per l'esecuzione delle opere da affidarsi.

#### Art. 7.

1. L'esecuzione dei singoli interventi inseriti nei piani di cui alla presente legge non iniziati, per qualsiasi motivo, nei tempi in essi previsti è rinviata al successivo piano operativo triennale.

2. In tale ipotesi, con le disponibilità liberatesi, si dà esecuzione agli interventi immediatamente successivi nell'ordine delle priorità previste nel programma di cui all'articolo 3.

#### Art. 8.

1. Per l'attuazione degli interventi previsti è stanziata, per i primi tre anni, la complessiva somma di lire 110 miliardi nel 1988, lire 290 miliardi nel 1989 e lire 200 miliardi nel 1990.

2. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1988 e per il triennio 1988-1990 all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento «Difesa del suolo».

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.